

PRIMO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA “CONSULTA D’AMBITO” DELL’A.T.O. –2 - LAZIO CENTRALE - ROMA

Premesse

1. Il presente “Regolamento” disciplina le modalità di funzionamento, in prima istanza, della “Consulta d’Ambito” dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale–Roma ed è adottato in esecuzione dell’art. 6 bis comma 8 della “Convenzione di Cooperazione” regolante i rapporti fra gli Enti dell’A.T.O.-2-Roma .

ART. 1

Compiti della Consulta d’Ambito

1. La Consulta d’Ambito è organismo consultivo del Presidente della Provincia di Roma che, quale Presidente dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale–Roma, la presiede e la convoca ogni qual volta ritenga di doverne acquisire il parere, ancorché non vincolante:

- a) sulle problematiche connesse all’attuazione del “Piano d’Ambito” e sul raggiungimento degli obbiettivi di sviluppo dell’A.T.O.;
- b) su argomenti che comunque coinvolgono gli interessi e la tutela dell’A.T.O.;
- c) per conoscere le aspettative delle popolazioni di ciascun comprensorio e la qualità dei Servizi resi dal Gestore in ciascuna della specifiche realtà comprensoriali;
- d) su atti, provvedimenti ed atti di indirizzo da portare all’approvazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.

2. Il Presidente, su richiesta motivata di almeno 4 (quattro) componenti, convoca la Consulta d’Ambito ponendo all’O.d.G. gli argomenti contenuti nella richiesta.

ART. 2

Composizione della Consulta d’Ambito

1. A norma dell’art.6 bis comma 2 della “Convenzione di Cooperazione”, la Consulta d’Ambito è così composta:

- a) dal Presidente della Provincia di Roma che la convoca e la presiede a norma dell’art.6 bis comma 3 della “Convenzione”;
- b) dal Sindaco del Comune di Roma o da suo delegato;
- c) da n.10 (dieci) Sindaci eletti in sede di Conferenza d’Ambito in ragione di 2 (due) per ognuno dei cinque Comprensori di cui all’allegato “A” della Convenzione di Cooperazione, garantendone la metà in rappresentanza dei Comuni con meno di 8.000 (ottomila) abitanti.

ART. 3

Ruolo dei Rappresentanti della Consulta d’Ambito

1. I membri eletti alla Consulta d’Ambito, in quanto rappresentanti dei rispettivi Comprensori, si fanno carico delle problematiche emergenti in sede locale nei riguardi della gestione del Servizio Idrico Integrato.

2. Per conseguire la più ampia conoscenza della qualità del servizio offerto e delle aspettative sia della popolazione che del sistema produttivo, i membri eletti alla Consulta d'Ambito promuovono incontri periodici fra i Sindaci del Comprensorio.
3. Ai cittadini - utenti è consentito l'accesso alle informazioni per mezzo di sportelli dedicati.

ART. 4

Durata in carica dei membri della Consulta d'Ambito

1. I membri eletti alla Consulta d'Ambito durano in carica per il periodo del mandato del Presidente della Provincia di Roma. Essi decadono altresì dall'incarico alla scadenza del proprio mandato.
2. Si può procedere alla rielezione di uno o più membri della Consulta d'Ambito qualora lo richiedano i 2/3 dei Sindaci di un Comprensorio oppure in caso di volontarie dimissioni o di scadenza del mandato sindacale.
3. In tali evenienze si procede a norma dei successivi artt. 7 e 8 e la componente elettiva della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti è costituita dai Sindaci dei Comuni del Comprensorio di cui occorre rieleggere i rappresentanti.

ART. 5

Convocazione per la elezione dei membri della Consulta d'Ambito

1. Il Presidente della Provincia di Roma, entro 3 (tre) mesi dal suo insediamento, convoca la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti e pone all'ordine del giorno il rinnovo dei membri eletti della Consulta.
2. In fase di prima applicazione, il Presidente della Provincia di Roma convoca la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti per l'approvazione, a maggioranza, del presente Regolamento e, se previsto all'O.d.G., procede ad insediare il seggio elettorale per l'elezione dei membri della Consulta d'Ambito.

ART. 6

L'assemblea elettiva

1. Il Presidente della Provincia di Roma proclama validamente costituita la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti se in prima convocazione è presente, per ciascun comprensorio, il 50% dei Sindaci sia in termine di Comuni rappresentati che di popolazione, fatto riferimento al numero degli abitanti di ciascun Comune come riportato nella L.R. 6/96;
2. Qualora in prima convocazione non si raggiunga il quorum di cui al comma precedente, il Presidente convoca una seconda Conferenza di ciascun comprensorio la quale risulterà validamente costituita qualora siano presenti il 50% dei Sindaci elettori ed almeno 2 (due) Sindaci eleggibili per ciascun comprensorio;
3. Il Sindaco impossibilitato a partecipare alla Conferenza può farsi rappresentare, con delega scritta, dal Vice Sindaco o da altro assessore. Non è invece delegabile la rappresentanza in seno alla Consulta d'Ambito.
4. In sede di elezione per i rappresentanti della Consulta, i voti espressi dai Sindaci hanno pari valore.

ART. 7

Le operazioni di voto

1. La elezione dei rappresentanti dei Comprensori alla Consulta d'Ambito avviene a scrutinio segreto su schede dedicate a ciascun Compensorio sulle quali i Sindaci elettori di ciascun comprensorio possono indicare 2 (due) candidati, uno in rappresentanza di un Comune della fascia di popolazione inferiore ad ottomila abitanti ed uno in rappresentanza di un Comune della fascia di popolazione superiore ad ottomila abitanti.
2. La Commissione elettorale è così composta:
 - a) dal Presidente della Provincia di Roma;
 - b) da due Sindaci "Scrutatori" scelti a maggioranza fra i Sindaci presenti;
 - c) dall'Ingegnere Responsabile della S.T.O. con la funzione di Segretario del seggio.
3. Al termine delle votazioni, il Presidente proclama i nomi dei rappresentanti eletti alla Consulta d'Ambito i quali per ciascun comprensorio, saranno: il Sindaco che tra i Comuni con popolazione superiore ad ottomila abitanti avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il Sindaco che tra i Comuni con popolazione inferiore ad ottomila abitanti avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato Sindaco più anziano.
4. Ove non vi siano opposizioni dichiarate, si procede alla distruzione delle schede.
5. Della seduta è redatto un processo verbale da parte del Segretario con le annotazioni delle fasi salienti della seduta assembleare.
6. Quindi il Presidente dà lettura del processo verbale che è sottoscritto dai membri del seggio.

ART. 8

Convocazione della Consulta d'Ambito

1. Il Presidente della Provincia di Roma, a norma dell'art.2, convoca la Consulta d'Ambito con un preavviso di almeno 7 (sette)giorni.
2. La Convocazione dovrà contenere:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo della seduta;
 - b) gli argomenti all'O.d.G.;
 - c) la documentazione per estratto o, se del caso, per copia fedele della documentazione sulla quale la Consulta è chiamata ad esprimersi.
3. Del parere espresso da ciascun membro della Consulta d'Ambito si dà conto in un processo verbale.

ART. 9

Modalità delle Convocazioni

1. Le convocazioni, su disposizione del Presidente della Provincia di Roma, sono fatte dall'Ingegnere Dirigente della S.T.O. nelle forme conosciute.
2. Le sedute della Consulta d'Ambito si svolgono a porte chiuse.
3. Segretario della seduta è elettivamente il Responsabile della S.T.O. che redige il verbale della stessa.
4. Qualora per motivi di riservatezza - per gli argomenti da trattare, anche non previsti all'O.d.G. - il Presidente volesse imporre la segretezza alla seduta, la funzione di Segretario è svolta da un membro della Conferenza d'Ambito ed il relativo verbale , se del caso, secretato.

5. Per le funzioni non previste nel presente Regolamento si fa rimando alla prassi in uso presso la Provincia di Roma.

ART. 10

Rappresentatività della Consulta d'Ambito

1. La Consulta d'Ambito è organismo che può affiancare il Presidente dell'Autorità d'Ambito o un suo delegato, qualora questi lo ritenga opportuno, nella rappresentanza dell'ATO 2 .
2. Il Presidente dell'Autorità d'Ambito può incaricare membri della Consulta d'Ambito a rappresentare l'ATO 2, in forma di delegazione, con il supporto tecnico e logistico della S.T.O..
3. Per i compiti di cui ai commi 1 e 2 è costituito un fondo per gli oneri di rappresentanza dell'ATO 2. L'entità del fondo è definito in sede di Conferenza d'Ambito .
4. Alla liquidazione delle spese per la rappresentanza provvede la S.T.O. nel rispetto delle disposizioni previste per i dipendenti ed i membri eletti al governo degli EE. LL..

ART. 11

Stato di Emergenza

1. Nel caso in cui gli Organi del Governo Centrale dovessero proclamare lo stato di emergenza o di calamità per zone del territorio dell'ATO 2, il Presidente dell'Autorità d'Ambito convoca una Conferenza d'Ambito straordinaria con un preavviso di 24 ore, anche mediante il ricorso agli organi di informazione.
2. Alla Conferenza d'Ambito straordinaria possono essere chiamati a partecipare e/o a relazionare rappresentanti dell'Ente Gestore .
3. La Conferenza d'Ambito Straordinaria può delegare il Presidente ad assumere iniziative per la tutela e la difesa delle cose dell'ATO per tutto il periodo di permanenza dello stato di emergenza o calamità.
4. Ogni iniziativa del Presidente, che comporti assunzione d'oneri, è autorizzata, a maggioranza, dalla Consulta d'Ambito alla quale la Conferenza d'Ambito avrà delegato i poteri assembleari .

ART. 12

Norma transitoria

1. Entro 6 (sei) mesi dal suo insediamento, la prima Consulta d'Ambito proporrà alla Conferenza d'Ambito, per il tramite del Presidente, una proposta di regolamento definitivo.